

CONSULTA ONLINE

SENTENZA N. 18

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede (febbraio 1929) e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato del febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promossi con le seguenti:

1) ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 31 marzo 1977, nel procedimento civile vertente tra Filippo Gigliola e Gospodinoff Aldomir ed altro, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 21 dicembre 1977;

2) n. 5 ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Roma il 15 e 31 marzo 1977, 3 maggio 1977 (due ordinanze) nei procedimenti civili vertenti tra Papaleo Saverio e Medugno Liliana, Filippini e Donati Paola, Mimmi Augusto e Olivieri Claudia, Cioci Nazareno e Oliva Lidia, Paolini Lorella e Elena, iscritte ai nn. 355, 313, 501, 303 e 385 del registro ordinanze 1977, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 244, 353, 244 e 286 rispettivamente del 21 e 7 settembre, 28 dicembre, 19 ottobre 1977;

3) n. 14 ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Milano il 15 e 24 aprile 1977, 3 giugno 1977, 14 ottobre 1977, 30 giugno 1978 (tre ordinanze), 13 ottobre 1978, 23 marzo, 27 aprile 1979, 25 gennaio e 15 febbraio 1980, nei procedimenti civili vertenti tra Rodi Renato e Del Bono Tuccio Adriana e Bisello Giorgio, Galeazzi Bruno e Cornali Silvia, Vignetta Silvio e Darosi Iola Giacomo e Ricchi Faustina, Mazza Ermanno e Di Cintio Carmela, Califano Prisco e Califano Romano e Guerriero Paola, Bertoli Silvano e Biffi Piera, Gallinoni Vincenzo e Pagani Paola, Ruggi e Crotti Emiliana, Cugnasca Enrico e Levy Nella, Sabelli Fioretti Claudio e Oldrini Francesca, Bos Marchese Bruna, iscritte ai nn. 329, 451 e 452 del registro ordinanze 1977, ai nn. 79 e 68 del registro ordinanze 1978, ai nn. 10, 11, 12, 13, 625, 626 e 1025 del registro ordinanze 1979 e ai nn. 527 e 419 del registro ordinanze 1980, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 320, 327 del 21 settembre, 23 e 24 settembre 1977; nn. 109 e 101 del 19 e 12 aprile 1978; nn. 80 e 310 del 21 marzo e 13 novembre 1979 e nn. 100 e 101 del 12 marzo, 1 ottobre e 16 luglio 1980;

4) ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 14 aprile 1977 nel procedimento civile Amodeo Francesco e Gioia Maria Aurora, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977.

Visti gli atti di costituzione di Oliva Lidia, Medugno Liliana, Cioci Nazareno, Filippucci Lorenzo, Rodi Renato, Mazza Ermanno, Donati Paola, Papaleo Saverio, Amodeo Francesco, Di Filippo Gigliola, Aldomir, Olivieri Claudia, e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi gli avvocati Mauro Mellini per Oliva Lidia, Medugno Liliana e Di Filippo Gigliola; Paolo Di Filippo Gigliola; Cesare Mirabelli per Filippucci Lorenzo; Corrado Bernardini per Cioci Nazareno, Rodi Renato e Mazza Ermanno; Leo Leli per Papaleo Saverio; Pietro Gismondi e Filippucci Aldomir; e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Le norme che attribuiscono ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione in materia di nullità canonici trascritti agli effetti civili e delimitano i poteri spettanti al giudice italiano nel processo di esecuzione delle sentenze di nullità che da quei tribunali provengono, sono oggetto di incostituzionalità formulate, sotto vari profili, con ordinanza 31 marzo 1977, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso, su istanza di parte, in riferimento agli artt. 24, 25, 29 e 101 della Costituzione, nei confronti dell'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato con la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché nei confronti dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio; c.d. legge matrimoniale). Il giudizio *a quo*, pendente innanzi alle Sezioni unite, verte su un ricorso proposto da Di Filippo Gigliola contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Palermo ha reso esecutiva la sentenza 6 marzo 1972 del tribunale ecclesiastico del Vicariato di Roma, dichiarando nulla la sentenza di nullità, per riserva mentale consistente nella esclusione del *bonum sacramenti, ex parte viri*, del n. 1 del contratto con Aldomir Gospodinoff.

La pronuncia di questa Corte - si premette nel provvedimento di rimessione - viene sollevata su questioni in gran parte analoghe, ma formulate in termini più circoscritti, sollevate, nello stesso provvedimento emesso il 3 luglio 1975, nei confronti soltanto dell'art. 17 della legge matrimoniale, senza le correlate disposizioni dell'art. 34 del Concordato, erano state da questa Corte dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, con la [sentenza n. 1 del 1977](#). Essendo ora impugnato anche l'art. 1 della legge del 1929, nella parte in cui inserisce nell'ordinamento dello Stato i commi quarto, quinto e sesto del Concordato, il giudice *a quo* afferma che, alla stregua delle stesse indicazioni desumibili dalla sentenza di questa Corte, "la rilevanza delle questioni proposte resta fuori di discussione". Per questa seconda ordinanza, con riferimento al giudizio *a quo*, si ribadisce che, avendo le parti, sia nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello, sia nella successiva fase di legittimità, discusso intorno alla costituzionalità delle norme in parola, la Corte di cassazione non può, ai fini della decisione, prescindere da tali questioni. Una volta ritenute le stesse non manifestamente infondate deve quindi rimetterle alla Corte costituzionale.

Ciò premesso, motivando ai fini della non manifesta infondatezza della prima delle suddette Sezioni unite, rilevato che, in proposito, "salva, ove occorra, qualche ulteriore considerazione integralmente utilizzata" l'indagine svolta nella precedente ordinanza del 1975, fanno richiamo a due sentenze di questa Corte ([n. 98 del 1965](#) e [n. 183 del 1973](#)) sulle condizioni di validità e sui limiti della rinuncia alla propria giurisdizione in favore degli organi di giustizia delle Comunità europee, sottolinea queste pronunce l'assoggettamento alla giurisdizione previsto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee, lo stato bensì ritenuto conforme a Costituzione, ma solo in quanto la Corte di giustizia delle Comunità europee ed opera secondo regole corrispondenti alle linee fondamentali dell'ordinamento giurisdizionale di natura giurisdizionale, ed è composta da membri che esercitano le proprie funzioni con imparzialità. La legittimità della produttività di effetti nell'ordinamento interno di sentenze emesse da organi comunitari risulta dunque subordinata, in quelle sentenze, al rispetto del diritto del cittadino alla giurisdizione.

Con richiamo, inoltre, alle sentenze di questa Corte [n. 30 del 1971](#) e [n. 175 del 1973](#) che hanno direttamente la rinuncia dello Stato, in base al Concordato con la Santa Sede, alla propria giurisdizione in materia di nullità del matrimonio canonico produttivo di effetti civili, il giudice *a quo* osserva che, prima di queste decisioni si era limitata ad affermare che il divieto di istituzione di giudici speciali, sancito dall'art. 102 della Costituzione, opera soltanto nell'ambito dell'ordinamento statale, la seconda, col riconoscimento della sovranità dello Stato, proclamata dall'art. 1 della Costituzione, "non implica un'assoluta inderogabilità della giurisdizione", ha lasciato impregiudicato il problema (che ora si propone) se la riserva alla giurisdizione ecclesiastica (benché in linea di massima compatibile con la sovranità statale) non sia in considerazione dei connotati qualificanti dell'ordinamento canonico, in contrasto con uno degli principi supremi del sistema costituzionale. Di quei principi, cioè, alla stregua dei quali (come è stato affermato dalla Corte, nelle [sentenze n. 30 e seguenti del 1971](#), e ribadito nella stessa [sentenza n. 1 del 1977](#)) la Costituzione consente che anche le norme delle leggi che hanno reso esecutivo il Concordato tra l'Italia, possano essere sindacate.

Sulle linee segnate dalla su ricordata giurisprudenza della Corte costituzionale - prosegue - non può che rinviare - si può e si deve dunque procedere - al fine di verificare il grado di tutela da esse garantito -

delle norme che regolano il procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale: quali i tribunali stessi pronunciano le sentenze che, in forza delle norme impugnate, il giudice italiano rendere esecutive. L'esame di tali norme (che hanno fonte, da un lato, nel *codex iuris* canonici e, dall'altro, nell'*Instructio "Provida mater Ecclesia"* emanata il 15 agosto 1936, e in una serie di testi successivi) secondo l'ordinanza, a rilevare che il sistema della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale è caratterizzato:

I. Per quanto riguarda i giudici:

a) dal principio secondo cui il Pontefice è titolare nativo iure della potestà giurisdizionale ecclesiastica e massimo giudice naturale in assoluto (canoni 218, 1569);

b) dall'ammovibilità dei giudici (prevista in via assoluta, *ad nutum* episcopi, dal canone 1573, poi successivamente attenuata con l'attribuzione alla Conferenza regionale episcopale del potere di rinvio (in causa grave) e dall'avocabilità al Pontefice, nella ricordata sua qualità, di qualunque causa in qualunque grado, con conseguente deferimento a giudici da lui scelti (canone 1557, paragrafo 3);

II. Per quanto riguarda le parti:

c) dal riconoscimento della capacità processuale ai soli coniugi cattolici (canone 1573 dell'*Instructio*), almeno nell'ordinamento vigente all'epoca dei fatti di causa, in quanto le limitazioni degli acattolici non sono state rimosse che nel 1973;

III. Per quanto concerne il contraddittorio e il diritto di difesa:

d) dalle disposizioni per cui il convenuto conosce il contenuto integrale del libello introduttivo e il proprio interrogatorio (art. 113, paragrafo 1, dell'*Instructio*);

e) dalla possibilità che ai difensori sia interdetto il patrocinio "da parte dello stesso ordinario o tribunale regionale" (art. 48, paragrafo 4, dell'*Instructio*, art. 1 delle Norme della Congregazione per i sacramenti del 10 luglio 1940);

f) dal divieto per le parti e per i loro difensori di assistere all'assunzione delle prove testimoniali (art. 114 dell'*Instructio*);

g) dalle limitazioni a testimoniare poste a carico degli scomunicati (art. 119 dell'*Instructio*);

h) dall'inesistenza di sanzioni - che non siano di natura meramente spirituale - per le ipotesi di mancata presentazione dei testimoni, di rifiuto di rispondere alle domande e di falsa testimonianza;

i) dal potere del Pontefice di rendere definitive decisioni ancora impugnabili, con discrezionale esclusione della garanzia del doppio grado di giurisdizione;

l) dall'insuscettibilità delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale di passare in giudizio (art. 217, paragrafo 1, dell'*Instructio*).

Tale sistema, che - osservano le Sezioni unite - trae la propria giustificazione e la propria integrità "fuori discussione in questa sede", dalla natura sacramentale del matrimonio canonico, appare differente da quello che la Costituzione vuole assicurato, e che risulta invece ispirato ai criteri dell'imparzialità, della indipendenza (art. 101 Cost.) e della pre costituzione del giudice (art. 25 Cost.) del potere di ciascuno di agire in giudizio e di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento - ad ogni atto di esso - il diritto inviolabile di difesa, e di vedere altresì definitivamente accertata la propria situazione alle norme dell'ordinamento (art. 24, commi primo e secondo, Cost.).

Per stabilire se, sotto questi aspetti, la questione sia proponibile innanzi alla Corte costituzionale interessa stabilire - precisa ancora l'ordinanza di rinvio - se nel processo svoltosi dinanzi ai tribunali che ha dato luogo alla presente controversia, abbiano o meno trovato puntuale applicazione tutte le norme canoniche". La prospettata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - si afferma - è invero non ad una lesione verificatasi nella singola fattispecie concreta, sibbene alla strutturazione del sistema che, nella sua istituzionalità, sembra insuscettibile di garantire congruamente quella tutela.

Né in contrario - si aggiunge - gioverebbe richiamare il "carattere sostitutivo", per i matrimoni trascritti agli effetti civili, (che la motivazione della sentenza di questa [Corte n. 1 del 1977](#) pone in giurisprudenza di nullità dei tribunali ecclesiastici. Proprio in quanto nella materia in esame la normativa statale è sostituita da quella ecclesiastica - le cui singole caratteristiche cospirano tutte a delineare un profilo profondamente diverso - viene infatti in evidenza il problema della difformità tra l'ordinamento canonico e il tipo di tutela previsto dalla Costituzione.

Che, poi, il diritto alla tutela giurisdizionale, parametro della legittimità delle norme impugnate, dignità di "principio supremo", è punto sul quale - aggiungono le Sezioni unite - ogni decisione va rimessa alla Corte costituzionale. È comunque significativo - si aggiunge - che la Corte costituzionale, in una sentenza su richiamata ([n. 98 del 1965](#)), ha già inquadrato quello alla tutela giurisdizionale fra i "diritti dell'uomo" riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

La seconda questione di legittimità costituzionale, questione che - si precisa ancora nell'ordinanza - è la sintonia tra la conformità alla Costituzione della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici e i limiti dei poteri del giudice chiamato a dare esecutività, nell'ordinamento dello Stato, alle sentenze dei tribunali ecclesiastici. Le norme impugnate, secondo l'interpretazione datane da una consolidata giurisprudenza, altro non consentono al giudice italiano, una volta verificata la regolarità, puramente formale, della documentazione rimessagli dal tribunale della Segnatura apostolica, se non di prendere atto dell'esecuzione del provvedimento emesso nell'ordinamento canonico, e che va reso esecutivo, senza che si possa accedere all'esame, neppure sommario, delle modalità della procedura svoltasi innanzi al giudice ecclesiastico e delle questioni di diritto sostanziale da esso decise. Al giudice italiano è, dunque, precluso di accedere al procedimento in cui è stata resa la sentenza di nullità del matrimonio, sia stato assicurato l'effettivo contraddittorio e del diritto di difesa; se la sentenza sia o no definitiva; se siano stati realmente compiuti, da parte del tribunale della Segnatura, i controlli (circa la conformità della sentenza alle norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia) e i controlli previsti dal comma quinto dell'art. 34 del Concordato; se, infine, le disposizioni concernenti la sentenza di nullità, siano conformi (come previsto dall'art. 797, n. 7, del codice di procedura civile) alla segnatura dall'art. 31 delle preleggi) al principio del rispetto dell'ordine pubblico italiano. Al riguardo al giudice *a quo* appare quindi dubbia la compatibilità delle norme impugnate con il "principio supremo" del diritto di agire e difendersi in giudizio, dinanzi a qualsiasi organo fornito dei poteri di giurisdizione, che dagli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione deve ritenersi garantito al cittadino anche il riconoscimento di sentenze rese in altri ordinamenti.

Un "ulteriore profilo" di contrasto delle denunciate norme con "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" viene infine ravvisato dalle Sezioni unite nel fatto che le disposizioni medesime, che impongono al giudice statale di rendere esecutive le sentenze ecclesiastiche anche se fondate su cause di nullità

dalla legge dello Stato, e in particolare (come nel caso di specie) sulla riserva mentale, "senza rilevarne il conflitto con l'ordine pubblico italiano", sembrano introdurre nell'ordinamento dello Stato un matrimonio contrastante con quello previsto dalla Costituzione, in violazione dei canoni relativi ai diritti dei cittadini senza distinzione di religione, ed al concetto medesimo di matrimonio accolto dalla Costituzione come fondamentale (artt. 2, 3, 7 e 29 Cost.). Anche a questo proposito, circa la natura "suprema" dei principi costituzionali, il giudice *a quo* ritiene di non poter trarre conclusioni definitive, rimettendosi alla decisione della Corte costituzionale. Ricorda comunque che, riguardo alla scelta del regime matrimoniale, civile o canonico, la Corte ha affermato ([sentenze nn. 31 e 32 del 1971](#) e [175 del 1973](#)) che tale libertà di scelta può essere conforme all'art. 3 della Costituzione, "purché nel regime prescelto non si abbia violazione di principi costituzionali supremi".

Dopo aver posto in evidenza "le differenze di fondo, certamente esistenti fra i due tipi di matrimonio canonico e civile, e la diversità che nei due ordinamenti caratterizza la regolamentazione delle condizioni del matrimonio", viene sottolineato come, mentre l'ordinamento dello Stato considera primaria l'esigenza di salvaguardare la "società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29 della Costituzione) e il mantenimento del rapporto coniugale anche se costituito in virtù di un atto invalido (come le norme del codice civile in materia, specie quelle concernenti la "sanatoria" delle nullità, per più versi largamente concorrono a dimostrare), nell'ordinamento canonico, contro, in ragione della natura sacramentale del matrimonio, riveste decisiva importanza "la puntuale adesione della volontà del *nubente* a ciascuno dei caratteri tipici del sacramento". Cosicché la mancanza del consenso, né il protrarsi della convivenza impediscono l'accertamento di una eventuale corrispondenza fra la volontà di ciascuno dei *nubenti* e le finalità sacramentali, ancorché tale difformità si verifichi nel caso (che è quello che si verifica nella fattispecie) della riserva mentale, sia rimasta del tutto inattuata, sia all'altro coniuge, con la possibile conseguenza che in base alla regolamentazione canonica, in forza della quale il matrimonio impugnato può liberarsi dal vincolo, anche agli effetti civili, deducendo la nullità del matrimonio canonico, il coniuge che abbia posto a suo tempo le relative condizioni, vedendo così premiata la sua mala fede.

Sotto tutti gli aspetti considerati, perciò - concludono le Sezioni unite - le questioni sollevate, e gli argomenti offerti dalle numerose conferme di ordine dottrinale, devono ritenersi non manifestamente infondate.

2. - Innanzi a questa Corte si sono costituiti sia la Di Filippo che il Gospodinoff. E anche interpellato il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato.

Per i motivi esposti nell'ordinanza di rimessione, ai quali si riporta integralmente, la difesa della Di Filippo chiede che le norme impugnate vengano riconosciute illegittime. Dal canto suo la difesa del Gospodinoff sostiene invece che la Corte dichiari la questione sollevata inammissibile, e comunque infondata. In via preliminare, infatti, sostiene che le eccezioni prospettate dalla Cassazione sarebbero irrilevanti perché astratte, senza specifico riferimento alla concreta vicenda procedurale.

Nel merito, la difesa del Gospodinoff fa richiamo alle sentenze di questa [Corte n. 31 del 1971](#) e [175 del 1973](#), secondo le quali né la semplice differenza di regime riscontrabile fra matrimonio civile e canonico né la rilevanza della giurisdizione canonica nell'ordinamento italiano comporterebbero la violazione dei principi supremi. Aggiunge che non dovrebbe essere dimenticato che fra i principi qualificanti il sistema costituzionale rientra certamente l'art. 7, primo comma, della Costituzione, il quale riconosce che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani". Di tutto ciò, del resto, si avverte nella stessa più recente [sentenza n. 1 del 1977](#), là dove questa Corte afferma che "le disposizioni di

Concordato e della legge n. 810 del 1929 godono attualmente della copertura costituzionale fornita dal primo comma, della Costituzione".

Secondo la difesa del Gospodinoff, anche il dubbio prospettato dall'ordinanza di rinvio diversa disciplina delle cause di nullità del matrimonio civile e del matrimonio canonico dovrebbe essere risolto dalla precedente giurisprudenza di questa Corte. Non si vedrebbe, tuttavia, in qual modo la disciplina di nullità del matrimonio - prevista dall'ordinamento canonico - per simulazione, possa ledere i principi dell'ordinamento costituzionale. Si tratta infatti di una causa di nullità che, sia pure con disciplina diversa, è ammessa ora, dopo la riforma del diritto di famiglia, anche dall'art. 123 del codice civile.

A sua volta, nel chiedere che le eccezioni di illegittimità costituzionale formulate dalle Sezioni Unite e dalla Corte di cassazione vengano respinte perché infondate, l'Avvocatura dello Stato fa richiamo, come già ha fatto, alla [sentenza n. 175 del 1973](#), alla [sentenza n. 30 del 1971](#) di questa Corte. Sia l'una che l'altra, nel riconoscere la legittimità della riserva per le cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli atti del Tribunale, alla giurisdizione canonica, avrebbero implicitamente riconosciuto anche la sufficienza delle garanzie procedurali previste da quell'ordinamento. Alla luce di queste pronunce, perciò, il rilievo mosso nel presente ricorso in riferimento al rinvio alle disposizioni impugnate in base alla pretesa minore tutela giurisdizionale che il processo canonico offrirebbe alle parti, dovrebbe ritenersi superato.

Secondo l'Avvocatura, inoltre, se é vero, come ha argomentato il giudice *a quo*, che la Corte nel giudicare, nelle [sentenze n. 98 del 1965](#) e [n. 183 del 1973](#), riguardo ai rapporti fra Stato italiano e Stati europei, della legittimità costituzionale della rinuncia dello Stato all'esercizio della propria giurisdizione in favore di quella di un altro ordinamento, ha fatto ricorso al criterio della verifica del grado di compatibilità del sistema di tutela giurisdizionale garantito dall'ordinamento non statale, non é men vero che il criterio postula l'esclusività della giurisdizione dell'altro ordinamento. Nei casi di specie, invece, non si tratta di esclusività (della giurisdizione canonica) ma piuttosto una alternatività fra le due giurisdizioni (civile e canonica) in funzione della libera scelta dei nubenti. Secondo le norme concordatarie, infatti, alla giurisdizione canonica restano soggetti solo coloro che, pur potendo, come cittadini italiani, contrarre matrimonio secondo le leggi dello Stato, decidono, invece, in base alle proprie convinzioni religiose, di contrarre matrimonio - pur essendo in grado di conoscere la diversa disciplina a cui é sottoposto - secondo il diritto concordatario.

Quanto, poi, alla lamentata preclusione di ogni potere al giudice italiano nel procedimento delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici, la difesa del Presidente del Consiglio osserva che, in base ai principi generali vigenti in materia di riconoscimento di sentenze di autorità giudiziarie estere, il giudice non può certo conoscere il merito della causa, né tanto meno esigere una identità di regole procedurali tra il diritto nazionale e quello applicato nella sentenza da delibare, potendo solo controllare il rispetto del diritto pubblico.

Infine l'Avvocatura ricorda che la normativa denunciata è oggetto di esame in sede di terza revisione del Concordato, operata la quale i dubbi di legittimità costituzionale sollevati non avranno d'essere.

In una elaborata memoria la difesa del Gospodinoff approfondisce, per ciascuna delle queste critiche volte alla motivazione dell'ordinanza di rinvio. Nelle sue conclusioni, tuttavia, pur l'incensurabilità, sotto tutti gli aspetti, delle disposizioni impugnate sotto il profilo del

costituzionale, osserva che la Corte, pur non ritenendo costituzionalmente illegittimo il sistema vigente se mai, come in altri casi e per altre materie ha fatto, enunciare ipotesi "più adeguate" so costituzionale.

Riguardo alla prima eccezione, concernente la riserva in favore della giurisdizione ecclesiastica, in relazione al difetto di garanzie riscontrato nel processo canonico, la difesa del richiama diverse decisioni della Corte di cassazione successive all'ordinanza di rinvio, sostiene l'eccezione stessa dovrebbe essere ritenuta senz'altro irrilevante, giacché, investendo il sistema complessivo, non si traduce (come invece questa nuova giurisprudenza della Corte di cassazione richiama di disposizioni effettivamente applicate nel procedimento in corso o applicabili nelle ultime processuali", ma tende "a prospettare solo l'eventuale lesione di diritti altrui, o ipotetiche violazioni (propri) peraltro non verificatesi nel caso concreto".

Secondo la memoria, altro assurdo, a cui la logica dell'ordinanza di rinvio porterebbe, nell'ipotesi questione - così come formulata, "in ragione di alcune norme processuali canoniche" - fosse fondata, starebbe poi in ciò: che in presenza delle nuove norme processuali canoniche, che, con il codice prevede imminente la pubblicazione, dovrebbero sostituirsi a quelle vigenti (e che non sarebbe lecito in contrasto con i principi del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale), la competenza esclusiva canonica in materia matrimoniale dovrebbe, dopo la sua abolizione, ritornare in vita.

Anche nel merito, comunque, gli argomenti esposti nell'ordinanza di rinvio, non reggerebbero. Non sarebbe esatto, in primo luogo, che con la [sentenza n. 175 del 1973](#) questa Corte si sia limitata a che la riserva di giurisdizione in questione sia in contrasto con il principio (art. 1 della Costituzione) di sovranità dello Stato, lasciando impregiudicati i punti dell'attuale controversia. Nel giudizio di cassazione la sentenza trovò la sua soluzione, infatti, la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, era stata infatti contestata dal giudice (tribunale di Rovigo), oltre che per violazione del principio di eguaglianza, con motivazioni sostanzialmente dissimili da quelle fatte poi proprie dalle Sezioni unite, anche per violazione del diritto di difesa e della precostituzione del giudice (artt. 3, 24 e 25 Cost.), e anche sotto questi aspetti le questioni sono state disattese.

Non pertinente, poi, sarebbe il richiamo (fulcro di tutto il ragionamento del provvedimento) alle decisioni di questa Corte ([n. 98 del 1965](#) e [n. 183 del 1973](#)) sui rapporti con le Comunità e sul "grado di efficienza" attribuito dalle norme degli ordinamenti comunitari alle garanzie assicurate dalla giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità. Il parallelismo di situazioni ravvisato dalle Sezioni della Corte di cassazione fra Corte di giustizia delle Comunità e tribunali ecclesiastici, valido solo in senso negativo (della estraneità degli organi di giurisdizione fra i quali il paragone si istituisce, della giurisdizione dello Stato, e della carenza di giurisdizione statale in determinate materie), non sarebbe invece, riguardo agli aspetti positivi. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità hanno nell'ordinamento dello Stato una efficacia diretta e immediata, senza che perciò sia previsto alcun ricorso giurisdizionale, né la necessità di interventi e accertamenti da parte del giudice italiano. Le questioni ecclesiastiche di nullità del matrimonio sono invece soggette allo speciale procedimento di diritto di carattere contenzioso, affidato alla Corte d'appello. E senza la dichiarazione di esecutività, da parte della Corte d'appello - dichiarazione che non può pronunciarsi (come la giurisprudenza ha costantemente ric

fra le parti interessate non si sia instaurato un legittimo contraddittorio - non hanno nel nostro alcuna efficacia.

Ad ogni modo, secondo la difesa del Gospodinoff, da un esame da essa portato fino ai p aspetti del processo matrimoniale canonico, nessuna delle censure mosse alle varie norme in cui e e ai principi di cui sono espressione (sia per ciò che riguarda l'indipendenza del giudice, sia per c alla capacità a stare in giudizio, al contraddittorio e al diritto di difesa), si dimostrerebbe fondata. Fe naturalmente, che in tale esame non possono assumersi a parametro di raffronto né i singoli Costituzione, né, tanto meno, le disposizioni di leggi ordinarie sul processo e l'ordinamento giu Stato (altro errore, questo, nel quale sarebbe largamente incorso il giudice *a quo*) ma, di fronte all assicurata alla "riserva di giurisdizione matrimoniale dei tribunali ecclesiastici" dall'art. 34 del quindi dall'art. 7, comma secondo, della Costituzione, solo i "principi supremi dell'ordinamento cc Fermo altresì il punto che, come numerose sentenze di questa Corte anche confermano, il principi giurisdizionale (certamente accolto dalla nostra Costituzione) e le modalità del suo esercizio (che p diverse da ordinamento a ordinamento purché rimanga salvo il principio di quella tutela) si pon diversi, che non tollerano commissioni, e che comunque nulla c'è, nel sistema processuale effettivamente incompatibile con le esigenze (le sole sicuramente fondamentali) della "terzietà c della "sostanziale possibilità di contraddittorio fra le parti".

Nell'ordinanza di rinvio, inoltre, non si sarebbe tenuto alcun conto dell'influenza che anche matrimoniale canonico e nella giurisprudenza ecclesiastica hanno avuto, e non potevano non a principi proclamati dalle costituzioni e dai decreti del Concilio Vaticano II, entrati in vigore nel 196

Dovrebbe anche tenersi presente, infine, che nella normativa concordataria la riserva di g favore dei tribunali ecclesiastici é inscindibile dalla disciplina sostanziale del matrimonio. Non po ammettersi che, riconosciuta illegittima, e conseguentemente abolita, radicalmente, la riserva di gi questione, siano i giudici dello Stato a giudicare della validità del matrimonio-sacramento, e a nullità canonica del matrimonio. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 7, comma primo, della Costit normativa concordataria, infatti, il matrimonio-sacramento é il presupposto degli effetti civili del ma sotto il profilo della disciplina formale e sostanziale é estraneo al diritto statale. Il sistema ha q logica che non consente di toccare una parte senza che il tutto venga ad essere svuotato di contenuto

Secondo la memoria della difesa del Gospodinoff, anche nella questione concernente i pote d'appello nel giudizio per l'esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, a raffronto vengono, dall'ordinanza di rinvio, assunte disposizioni di legge - quelle degli artt. 797 c (sulle condizioni della deliberazione) e 31 preleggi (sul principio dell'ordine pubblico) - che, a parte l il primo di essi trova nelle convenzioni internazionali, certamente non esprimono "prin dell'ordinamento costituzionale", né di questi possono sostanziare il contenuto.

Riguardo all'ulteriore profilo della questione, inerente alla esecutività di sentenze di nulli cause diversamente disciplinate nell'ordinamento della Chiesa e nell'ordinamento dello Stato, nell obietta, in via pregiudiziale, che la rilevanza della questione stessa nel giudizio *a quo* apoditticamente affermata e che l'ordinanza di rinvio non conterrebbe alcun accenno alla fattispecie processuale oggetto della controversia. Nel merito, comunque, anche sotto questo profilo, le te provvedimento di rimessione troverebbero ampia confutazione nella precedente giurisprudenza di

La difesa del Gospodinoff nega inoltre che gli articoli del codice civile sulla disciplina del richiamati in proposito nell'ordinanza di rinvio, possano farsi assurgere al rango di "principi dell'ordinamento costituzionale". Né sarebbe riferibile alla questione l'art. 29 della Costituzione riconoscendo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, col presupposto del fondamento, costituito per l'appunto dal matrimonio, in quanto valido, attiene al rapporto (costituito), non all'atto costitutivo, che mantiene quindi le sue peculiari caratteristiche. In conclusione che il vigente sistema altro in fondo non è se non l'attuazione del pluralismo garantito dalla Costituzione. I principi essenziali della Costituzione non possono non comprendere la libertà religiosa e quindi la scelta tra i diversi tipi di matrimonio e di opzione anche per il matrimonio canonico con le conseguenze che derivano, anche in ordine alla giurisdizione e alle controversie in materia di nullità.

3. - Sotto tutti i profili sopra delineati, in alcuni casi, e sotto alcuni di essi, in altri, le stesse questioni sono state sollevate dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione riguardo alla riserva alla giurisdizione delle controversie sulla nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, ed ai poteri del giudice nello speciale procedimento di delibazione per il conferimento dell'esecutività alle sentenze dichiarative della nullità medesima, vengono sottoposte al giudizio di questa Corte, con tredici ordinanze della Corte di appello di Milano. Queste ordinanze, emesse su istanza di parte, o d'ufficio, rispettivamente del 14 aprile, il 3 giugno (due) e il 14 ottobre 1977; il 30 giugno (tre) e il 13 ottobre 1978; il 23 marzo, il 18 maggio 1979, e, infine, il 25 gennaio e il 15 febbraio 1980, provengono da altrettanti procedimenti per la declaratoria di esecutività di sentenze di tribunali ecclesiastici dichiarative della nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili. Le parti interessate sono: Rodi Renato e Del Bono Maria Luisa, Galeazzi Bruno e Cornali Silvia, Vignetta Silvio e Del Bono Maria Luisa, Marazzi Giacomo e Ricchi Faustina, Mazza Ermanno e Di Cintio Carmela, Califano Prisco e Califano Nicola, Cola Romano e Guerriero Paola, Bertoli Silvano e Biffi Piera, Gallinoni Vincenzo e Pagani Paolo, Crotti Vincenzo e Crotti Emiliana, Cugnasca Enrico e Levy Nella, Sabelli Fioretti Claudio e Oldrini Franco, Achille e Marchese Bruna.

Quanto ai motivi della rimessione delle questioni, essi presentano un contenuto testuale identico. Inoltre, come appare anche dai richiami fatti all'ordinanza pronunciata dalle Sezioni unite (pur se la Corte d'appello di Milano, nell'indicare le "norme della Costituzione che si assumono per riferimento anche all'art. 102, non richiamato dalle Sezioni unite), sostanzialmente coincidono con quelle della Corte di cassazione. In tutte le ordinanze non si manca peraltro di esprimere (con riferimenti formulati in proposito, rispetto al precedente giudizio, dalla [sentenza n. 1 del 1977](#) di questa Corte) la questione concernente i poteri del giudice italiano nello "speciale procedimento di delibazione" con i tribunali ecclesiastici, l'intento di sollevarla come "autonoma questione".

Inoltre, a differenza dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, la Corte d'appello di Palermo prospetta in termini dubitativi, ma recisamente afferma che il diritto alla tutela giurisdizionale si fonda sui principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

4. - Alle norme dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (nella parte in cui inserisce nello Statuto dello Stato i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato) e del correlativo art. 1 del Concordato matrimoniale, muovono censura anche cinque ordinanze della Corte d'appello di Roma, emesse nei mesi di marzo, aprile e maggio 1977, e altrettanti procedimenti per la esecutività di sentenze di tribunali ecclesiastici, rispettivamente del 10 marzo, del 3 maggio e del 6 maggio (due) 1977.

Di tali ordinanze, quelle in data 15 e 31 marzo 1977 risultano pronunciate nel corso procedimenti in cui sorsero le questioni che, così come allora proposte, questa Corte dichiarò inammissibili con la [sentenza n. 1 del 1977](#). In una di esse, pronunciata in relazione alla dichiarata nullità del matrimonio celebrato da Filippucci Lorenzo e Donati Paola, premessi ampi riferimenti sullo svolgimento della procedura esecutiva della sentenza e sulle istanze e deduzioni in essa avanzate, le norme impugnate vengono in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 101 e 102 della Costituzione, solo sul punto relativo ai poteri del giudice italiano in sede di giudizio per la esecutività dei provvedimenti delle autorità ecclesiastiche.

Abbandonata la tesi - già sostenuta nella precedente ordinanza di rinvio - secondo la quale la riserva costituzionale della riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle controversie sulla nullità dei matrimoni trascritti agli effetti civili, potrebbe contestarsi, con riguardo all'intero complesso delle norme dettate dall'ordinamento canonico, sia processuali che sostanziali, in re matrimoniali, la Corte d'appello osserva che deve invece limitare ad esaminare, di volta in volta, "se i provvedimenti ecclesiastici di cui si chiede l'annullamento abbiano violato i sommi principi della Costituzione italiana". All'effettuazione di una indagine in materia prosegue l'ordinanza - ostano tuttavia, secondo la costante interpretazione data dalla giurisprudenza, le norme impugnate. Riguardo alle quali (escluso che possa farsi utile riferimento agli artt. 797 e seguenti del codice di procedura civile, giacché lo schema che essi delineano non è il solo previsto dal nostro ordinamento per il riconoscimento di procedure giurisdizionali straniere, ma trova numerose deroghe nelle norme internazionali) il giudice *a quo* si domanda se, sotto questo profilo, esse non siano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. L'individuazione e la enunciazione di tali principi - affermarli - spetta in via esclusiva alla Corte costituzionale. Non potrebbe tuttavia tacersi che le norme impugnate (come è dato arguire dal progetto di riforma del Concordato elaborato dall'apposita Commissione delle Camere) dimostrano di aver fatto il loro tempo.

In un'altra ordinanza, pronunciata riguardo al matrimonio fra Papaleo Saverio e Medda Maria, dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico "*ex capite simulationis totalis consensus ex parte viri*", è stata, anche in questa occasione, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 29, 101 e 102 della Costituzione, segnalata l'inaccettabile angustia dei poteri che le disposizioni concordatarie lasciano in materia al giudice *a quo*, fra l'altro, fa insistente richiamo al principio dell'ordine pubblico. Affermato nell'art. 1 della legge di procedura civile, e prima di esso, in termini amplissimi, nell'art. 31 delle preleggi, l'ordine pubblico è inderogabile dell'ordine pubblico (in contrasto con il quale né le leggi o gli atti di uno Stato straniero né gli ordinamenti o gli atti di qualsiasi istituzione od ente, "possono avere effetto nel territorio dello Stato"). Costituisce, infatti, una espressione primaria del principio di sovranità, e non potrebbe quindi avere un'accezione di diritto canonico, una consistenza minore di quella che ha rispetto al diritto straniero. Tanto più, quando il diritto canonico viene applicato - come nei casi in questione - ai "*cives fideles*", come tali soggetti alle leggi dello Stato.

Fermo il punto che ogni indagine relativa ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale è riservata per eccellenza alla cognizione di questa Corte, la Corte d'appello osserva che tuttavia, alla mancata opposizione, nella normativa in esame, del limite costituito dal rispetto dell'ordine pubblico, non si contrasta con un singolo precetto, ma con lo spirito informatore di una pluralità di assunti costituzionali, e quelli, cioè, a cui, nel formulare la questione, ha creduto di dover fare riferimento.

Quanto alla "pregiudizialità della decisione sulla questione di costituzionalità rispetto al p che la Corte d'appello é chiamata ad emettere", secondo l'ordinanza essa sarebbe nel caso evidente essendo stato il matrimonio dichiarato nullo (come appare dalla sentenza trasmessa dal tr Segnatura) dopo una convivenza protrattasi per dodici anni e la nascita di un figlio, "perché al ter celebrazione uno dei *nubendi* si era determinato a contrarlo per mere finalità di interesse sicuramente il limite dell'ordine pubblico, se applicabile, non avrebbe consentito di dare es sentenza.

Con la terza e la quarta delle su indicate ordinanze, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, primo comma, 25, 101 e 102 della Costituzione, in un caso, e in riferimento ai soli artt. 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, nell'altro, la Corte di appello di Roma, sospendendo i procedimenti per la esecutività delle sentenze dichiarativi della nullità dei matrimoni concordatari rispettivamente di Cioci Nazareno e C. di Paolini Lorenzo e Berlen Elena, sottopone al giudizio di questa Corte sia la questione attinente a adeguate garanzie nel sistema della giurisdizione ecclesiastica, sia quella concernente i limiti di competenza del giudice italiano all'atto della declaratoria di esecutività di sua competenza. Anche se si dovesse affermare in proposito in entrambi i provvedimenti - che il suddetto sistema processuale sia, nel suo complesso, atto a salvaguardare il principio costituzionale della piena tutela giurisdizionale, permanerebbe il dubbio di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'impossibilità di verifica, nei singoli casi, dell'osservanza del principio stesso.

Con la quinta ordinanza (anch'essa emanata, come la prima, in seguito ad altra promotoria) i giudizi risolti da questa Corte con la sentenza di inammissibilità [n. 1 del 1977](#)) vengono infine in relazione al matrimonio, dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, fra Mimmi Augusto e Oliviero, le questioni attinenti al sistema della giurisdizione ecclesiastica e ai poteri del giudice italiano in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, primo e secondo comma, 25, 101, 102 e seguenti della Costituzione, prospettando anche (in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 29 e 31 Cost.) il profilo concernente le diverse competenze ordinamenti canonico e civile in materia di nullità del matrimonio.

Affermata, con motivazioni pressoché identiche, la rilevanza, nei giudizi *a quibus*, delle questioni sollevate, la Corte d'appello di Roma, a sostegno della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in queste tre ultime ordinanze, argomenti che sostanzialmente riproducono quelli posti a base delle decisioni delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Milano.

5. - Delle parti dei giudizi pendenti innanzi alle Corti d'appello di Milano e di Roma, si sono presentate innanzi a questa Corte, Rodi Renato, Mazza Ermanno, Filippucci Lorenzo, Donati Paola, Cioci Nazareno, Lidia, Medugno Liliana, Papaleo Saverio e Olivieri Claudia. Le difese della Donati, della Oliva, della Papaleo e della Olivieri chiedono che le norme impugnate "e ogni altra coinvolta", siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Le difese del Rodi, del Mazza, del Filippucci, del Cioci e del Papaleo chiedono, invece, che le questioni sollevate siano dichiarate, a seconda, inammissibili, non fondate, o addirittura manifestamente infondate.

Gli atti di deduzioni, a sostegno della inammissibilità della questione relativa alla pretesa mancanza di garanzie nel sistema della giurisdizione ecclesiastica, si rifanno anzitutto all'affermazione della Corte in questa [Corte n. 1 del 1977](#) circa la "speciale garanzia" e la "copertura costituzionale", di cui sono disposte le disposizioni dell'art. 34 del Concordato. Un secondo argomento (che si riannoda alle affermazioni c

di rinvio della Corte d'appello di Roma nel giudizio che vede parte il Filippucci, ma che viene dalle difese del Cioci e del Rodi) si fonda sulla pretesa "assoluta erroneità e irrilevanza" di una conciliazione del sistema processuale canonico e sulla necessità, che ne seguirebbe, di constatare, caso per caso, nei processi svoltisi *inter partes*, quelle norme dell'ordinamento canonico, sostanziali e processuali, che assume il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, abbiano trovata applicazione. Tesi, questa, che alle parti avverse (Oliva e Medugno) non sembra concludente giacché - si obietta - la mera possibilità di violazione di diritti di una parte già comporta la violazione delle norme costituzionali poste a garanzia e tutela dei diritti stessi. D'altronde, il segreto, che è del procedimento ecclesiastico, e le esigenze, di ordine totalmente diverso, cui i due ordinamenti, canonico e civile, sono ispirati e finalizzati, costituirebbero degli ostacoli insuperabili ad una effettiva verifica.

Anche nel merito, a sostegno della infondatezza della questione, si fa anzitutto richiamo (difesa Filippucci, Rodi, Cioci e Papaleo) alla "copertura costituzionale" apprestata alle norme concordatarie dal comma secondo, della Costituzione. I principi del contraddittorio, del diritto di difesa, della tutela sostanziale delle parti vengono nel diritto canonico e nella prassi giudiziaria - come si esemplifica (difesa Papaleo, Cioci, Rodi) con particolari riferimenti all'andamento dei processi di nullità matrimoniale - strettamente osservati. Si afferma altresì (difesa di Filippucci, Rodi, Cioci) che nelle decisioni di rinvio la Corte di cassazione e le Corti d'appello avrebbero interpretato erroneamente alcuni istituti senza tener conto del "novus ordo" scaturito dal Concilio Ecumenico Vaticano II. In contrario, per la difesa della Olivieri si sofferma su molteplici aspetti del processo matrimoniale canonico: giudice non unico (presenza, accanto all'ufficiale, di altri due giudici che lo stesso ufficiale "*designare potest*") (sufficienza, per poter rimuovere un giudice, di un semplice accordo tra i vescovi della Conferenza episcopale, in base, bensì, ad una *gravis* causa, che peraltro potrà essere rappresentata anche da motivi di natura teologica, e senza neppure un procedimento disciplinare); trattamento deteriore per le parti, rispetto al civile; facoltà del vescovo, nei casi c.d. "*excepti*", di dichiarare nullo un matrimonio senza preavviso e né possibilità di appello successivo; mancata assicurazione di un effettivo contraddittorio; mancanza di sanzioni a carico dei testimoni falsi o reticenti, inadeguatezza del sistema a garantire l'oggettività del processo di fronte a eventuali collusioni delle parti dirette a vanificare la stabilità del matrimonio (questo è tanto più grave, in quanto quella *iurisdictio* è chiamata a risolvere questioni vertenti su tipici diritti di famiglia come quelli relativi a status personali); esclusione del principio del giudicato, con la conseguente creazione di un contrasto non solo con la certezza del diritto, ma anche con l'ordine della famiglia - può persino accadere che una nuova famiglia formata dal coniuge che aveva ottenuto la nullità, sia distrutta da una nuova sentenza di rinvio, se a distanza di anni ritenga invece valido il precedente matrimonio. Tutte norme che nel loro ordinamento hanno il loro fondamento nella "*ratio sacramenti*" e nel fine supremo della "*salus aeterna animarum*", ma che, per la loro incidenza sull'ordinamento dello Stato, si pongono in netta antitesi con i principi della Costituzione.

Sul punto relativo ai poteri del giudice dell'esecutività, si nega (difesa Papaleo) che il principio di separazione dei poteri pubblico possa farsi rientrare fra i "principi supremi dell'ordinamento costituzionale". Le disposizioni dell'art. 796 e seguenti cod. proc. civ., sulla delibazione delle sentenze di autorità giudiziarie di Stati esteri, hanno una portata generale, giacché ammettono deroghe, in virtù di normative speciali, frutto di intese internazionali, anche se (a differenza dalle norme concordatarie) privi di una specifica garanzia costituzionale. Non è utile, perciò, farvi riferimento. Si replica (difesa della Olivieri) che l'interd-

d'appello non soltanto di procedere ad un riesame del merito e della legittimità delle pronunce ecclesiastiche in materia matrimoniale, ma financo di esperire i controlli di cui all'art. 797 cod. proc. civ., compresi i casi di contrarietà all' "ordine pubblico", comporta, a danno dei nostri organi giurisdizionali, una vera e propria *deminutio*.

Riguardo, infine, al profilo attinente al diverso regime delle cause di nullità del matrimonio (difesa Papaleo) che il vizio di consenso funziona da causa di nullità del matrimonio tanto nel diritto canonico quanto nel diritto civile; che anche a questo proposito la normativa differenziata trova giustificazione nel comma secondo, della Costituzione; e che le stesse sentenze di nullità del matrimonio per simulazione delle modifiche apportate, con la riforma del diritto di famiglia, all'art. 123 del codice civile, non ledano i principi dell'ordinamento costituzionale. Fra l'altro, poi, i giudici *a quibus* (secondo Filippucci, Rodi, Cioci) non avrebbero considerato adeguatamente l'attuale concezione della legittimità del tema di indissolubilità matrimoniale. In contrario si afferma (difesa Oliva) che solo escludendo l'applicazione costituzionale delle norme impugnate, in ordine, quanto meno, alla esecutività di determinate sentenze di nullità, potrebbe, almeno in parte, ovviarsi all'attuale anacronismo. Si afferma, e lo sostiene Olivieri), che il contrasto fra l'art. 29 della Costituzione e il principio canonistico della nullità del matrimonio per simulazione di una sola delle parti, o perché una sola delle parti ha negato *in scrinio pectoris* un matrimonio canonico, ha un fondamento ancora più forte di quel che potrebbe apparire dalle motivazioni dei provvedimenti di rimessione. Conclusione che anch'essa trova conferma nelle profonde trasformazioni registratesi, negli ultimi decenni, sotto i più vari aspetti, in seno alla società civile, e che si riflettono e note, innovazioni legislative riguardo al matrimonio e famiglia.

In quasi tutti i giudizi promossi con le suddette ordinanze delle Corti d'appello di Milano intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato. Le richieste espresse di dichiarazione di infondatezza e le argomentazioni esposte negli atti di intervento ripetono pressoché quelli dell'intervento nel giudizio promosso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

In una successiva memoria la difesa del Filippucci ricorda che nell'ordinanza di rinvio, pronunciata nel giudizio in cui il Filippucci è parte, la Corte d'appello di Roma (dopo aver constatato, fra l'altro, l'esibizione degli atti della causa trattata innanzi ai tribunali ecclesiastici si era dimostrato che il processo era svolto nel pieno ossequio dei principi del contraddittorio e della difesa) aveva respinto la tesi di incompatibilità con la Costituzione dell'intero complesso dell'ordinamento canonico in re matrimoniali, e riconosce la necessità che il giudice dell'esecutività esamini, di volta in volta, la conformità dei singoli provvedimenti ecclesiastici, sottoposti al suo esame, ai sommi principi della Costituzione italiana. Con ciò - si sostiene - la Corte d'appello anticipava quello che sarebbe stato l'indirizzo poi seguito (e in proposito si cita la sentenza) nel riconoscere irrilevante la suddetta questione, dalla Corte di cassazione.

Secondo la memoria, peraltro, l'altra questione che, di conseguenza, il giudice *a quo* si limitava a risolvere, quella cioè attinente all'asserita preclusione di ogni potere del giudice italiano nel procedimento di nullità, sarebbe infondata. Essa infatti risulta sollevata sul presupposto che in base all'art. 34 del Concordato del 1984, della legge matrimoniale, le uniche indagini consentite alla Corte d'appello fossero quelle attinenti alla propria competenza territoriale, della natura concordataria del matrimonio de quo, e della autorità del decreto trasmesso dal tribunale della Segnatura apostolica. Se è vero - si aggiunge - che in questa sentenza è ripetutamente espressa la giurisprudenza, di legittimità e di merito, al punto che in proposito si è gi

di "diritto vivente", è anche vero che tale giurisprudenza potrebbe mutare, cedendo di fronte ad interpretazione che si riveli maggiormente fondata. Alcune affermazioni della sentenza [n. 1 e dell'11 del 1977](#) della Corte costituzionale, sembrerebbero aprire la via ad un nuovo e più aperto indirizzo.

In un'altra memoria, presentata dalla difesa del Rodi, si oppone la irrilevanza della prima proposizione, ricordati i nuovi orientamenti delineatisi nell'attuale giurisprudenza della Corte di cui si richiama alle norme dell'art. 797 cod. proc. civ. sulle condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere. Osserva come non si possa rifiutare la esecutività di una sentenza straniera soltanto perché essa è in contrasto con quell'ordinamento giudiziario straniero e anche del suo ordinamento giuridico in genere, posto in contrasto con l'ordine pubblico italiano, se in concreto - nel caso specifico - l'ordine pubblico processuale o sostanziale, non risulti essere stato violato. Nel merito, comunque, un esame, ampiamente svolto nella memoria, delle diverse norme del processo matrimoniale canonico, rispetto alle quali nell'ordinanza di rinvio si è denunciata l'assenza delle garanzie richieste dai "principi supremi" del nostro ordinamento costituzionale, non lascerebbe dubbi circa l'infondatezza della questione. La questione, anzi non è neppure proposta se la Corte milanese, anziché limitarsi a considerare le fonti anteriori, avesse tenuto conto delle nuove norme introdotte nell'ordinamento canonico dopo il Concilio Vaticano II. Sulla seconda questione (relativa al giudice dell'esecutività) nella memoria si ripropongono le tesi già sostenute dalla difesa del Rodi. In particolare, per il profilo concernente le pretese insuperabili divergenze fra gli ordinamenti canonico e civile riguardo al regime delle nullità del matrimonio, soprattutto per ciò che riguarda il "simulato matrimonio", si osserva anzitutto che i cittadini italiani, i quali, potendo contrarre matrimonio civile, hanno scelto la forma del matrimonio concordatario, hanno voluto contrarre matrimonio secondo la legge canonica e non hanno così essi stessi di assoggettarsi a questa legge. Peraltro, sostenere che il concetto del matrimonio canonico è in contrasto con la Carta fondamentale, sia ispirato all'esigenza di tutelare la famiglia valorizzando "il dato oggettivo della dichiarazione fonte di autoresponsabilità e del consenso che si rinnova nella comunanza di vita", è piuttosto avventato, dal momento che è in vigore una legge ritenuta conforme a Costituzione, confermata dal referendum per la quale il matrimonio, anche se celebrato secondo la legge concordataria, è solubile con il divorzio. Tanto più, poi, che, in base alla legge del 1970 sui casi di divorzio del matrimonio e alla legge del 1975 per la riforma del diritto di famiglia, la separazione personale è presupposto del divorzio, può essere ora chiesta e ottenuta (a differenza da quanto in precedenza era previsto nel codice civile) dallo stesso coniuge che con il suo comportamento abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Anche per questo il richiamo dell'ordinanza di rinvio all'art. 29 della Costituzione sarà di scarsa influenza.

6. - L'art. 1 della legge n. 810 del 1929, che rende esecutivo l'art. 34 del Concordato, e l'art. 1 della legge n. 847 del 1929 sono stati impugnati innanzi a questa Corte, con ordinanza 14 aprile 1977, dalla Corte di Palermo, in quanto, in ordine alla efficacia delle dispense ecclesiastiche dal matrimonio rato e non consumato, apprestando lo strumento formale della relativa declaratoria di esecutività, escludono la garanzia giurisdizionale di diritti soggettivi e l'esercizio della difesa secondo i principi dell'ordinamento statale.

La questione, formulata in riferimento agli artt. 2, 24 e 102 della Costituzione, è sorta nello stesso procedimento (per l'esecutività di un rescritto pontificio di concessione di dispensa *super maiori et non consummato*, di Amodeo Francesco e Gioia Maria Aurora) nel quale con altra precedente ordinanza (emessa il 23 aprile 1976) la stessa Corte d'appello aveva già sollevato, nei confronti delle medesime parti, la questione della legittimità dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929.

analoga eccezione. Avendo questa Corte, nel giudizio allora così promosso, con [l'ordinanza n. 11000/2017](#) rilevato che "in ordine alla pregiudizialità della sollevata questione rispetto al provvedimento da emettere "di prendere in considerazione il caso definito col rescritto pontificio e le forme e le modalità del relativo procedimento e di esaminare, in particolare, se la pronunciata dispensa corrisponda ad una delle parti o di una sola di esse", e ordinato perciò la restituzione degli atti al giudice *a quo* per il particolare riguardo a tali profili, "motivi sulla rilevanza", la questione viene riproposta in termini con più dettagliati riferimenti al caso di specie.

Prospettati rispetto alle norme procedurali per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato della non manifesta infondatezza delle questioni (carenza di garanzie nel procedimento ecclesiastico, i poteri del giudice italiano nel procedimento di esecutività) ricalcano, nelle linee essenziali, quelli della Corte di cassazione e dalle Corti di appello di Milano e Roma (in riferimento alla giurisdizione ecclesiastica sulle controversie in materia di nullità), negli altri giudizi surriferiti. Dopo avere richiamato (canone 1973 del *codex ed Instructio* "Ad unam sacram" del 7 maggio 1923 della Congregazione per la disciplina dei Sacramenti, integrata e parzialmente emendata con successive *Instructiones* del 27 gennaio 1972 e del 7 marzo 1972, in coordinazione con il canone 1963 e con l'art. 206 dell'altra *Instructio*, "Provisio" del 15 maggio 1936) delle norme del procedimento che secondo il diritto canonico può dar luogo alla questione, il giudice *a quo* osserva che in una delle suddette *Instructiones*, quella del 1972, tale procedimento è espressamente qualificato "*non iudicialis, sed administrativus*", e che il provvedimento di dispensa eventualmente lo conclude è incontroversamente un provvedimento di grazia sovrana, discrezionale, inoppugnabile, mentre, per converso, in caso di avvenuta consumazione, è suscettibile di controllo di coerenza con tali caratteri del procedimento, in esso le parti intervengono come titolari, non di diritti ma di aspettative (allo scioglimento o al mantenimento del vincolo); non possono essere assistite da procuratori, non hanno la disponibilità delle prove (potendo solo ricorrere al vescovo contro i provvedimenti da cui sono lesi); non prendono neppure cognizione degli atti, tutti coperti da segreto, se non, eventualmente, per eccezionali concessioni.

Anche per quel che attiene alla dispensa *super matrimonio rato et non consumato*, dunque, il procedimento canonico differisce radicalmente da quella corrispondente dell'ordinamento giuridico italiano da quella, in genere, di ogni altro moderno ordinamento statale. E tuttavia - si aggiunge - in forza della quale cui si è chiesta la verifica di legittimità costituzionale, i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche secondo quella disciplina, acquistano esecutività nel nostro Stato, attraverso un procedimento che prevede gli stessi ordinari controlli stabiliti (artt. 797 e segg. cod. proc. civ.) per la dichiarazione di efficacia di atti stranieri. Ciò potrebbe ammettersi, secondo il giudice *a quo*, dato il carattere sacramentale che per i cattolici fedeli ha il matrimonio, se il matrimonio concordatario fosse un matrimonio meramente canonico, nelle forme con cui si celebra, oltre che per gli effetti, esso è, invece, anche un matrimonio civile. Il rilievo, dall'art. 7 della Costituzione alle norme concordatarie, d'altronde, non basta ad escludere che taluna situazione di contrasto con i principi supremi della stessa Costituzione, possa essere ritenuta incompatibile con l'ordinamento giuridico italiano.

Riguardo alla "rilevanza", nell'ordinanza di rinvio si sottolinea che il giudizio deferito alla Corte costituzionale investe le norme in forza delle quali i rescritti pontifici di dispensa *super rato* possono produrre, per l'ordinamento dello Stato, efficacia esecutiva. Il rapporto di pregiudizialità, rispetto alla decisione

giudice *a quo* è chiamato ad emettere nel caso in esame, è dunque evidente. La dichiarazione di esecutività pronunciata dall'autorità ecclesiastica nei confronti dell'Amodeo e della Gioia non potrebbe essere accolta se non nel presupposto della vigenza delle norme suddette: in caso contrario, dovrebbe essere rifiutata.

Quanto poi alle concrete modalità di svolgimento del procedimento innanzi alle autorità ecclesiastiche, nel caso ha dato luogo alla dispensa, la Corte palermitana riferisce che, a quanto risulta dal rescritto del tribunale della Segnatura, la Congregazione per la disciplina dei sacramenti fu investita della causa direttamente, ma (come l'ordinamento canonico espressamente prevede) attraverso un provvedimento del tribunale ecclesiastico regionale, il quale, adito in un primo tempo per la dichiarazione di nullità del matrimonio *"ex capite impotentiae utriusque partis"*, avendo constatato come ciò *"non plene constaret"*, aveva rimesso gli atti, per la eventuale dispensa, alla Congregazione, la quale aveva espresso parere favorevole alla dispensa, concessa con rescritto del Pontefice.

Riguardo all'eventualità - su cui [l'ordinanza n. 2 del 1977](#) di questa Corte aveva richiamato l'attenzione - di un accordo delle parti per ottenere la dispensa, la Corte d'appello riconosce che, se siffatto, se accertato, avrebbe potuto essere considerato un utile termine di riferimento nella valutazione della congruità della tutela giurisdizionale e delle difese svolte in concreto nel processo canonico. Nel caso, dai documenti prodotti si ricava che l'istanza di parte, necessaria per la pronuncia di dispensa, era stata respinta dall'Amodeo, "non ebbe mai l'adesione della Gioia". Osserva altresì che dagli atti parrebbe che il matrimonio dell'Amodeo circa la doppia impotenza relativa e la conseguente mancata consumazione del matrimonio fosse contestato dalla Gioia e che questa si sia doluta di non essere stata messa in grado di produrre i documenti all'autorità ecclesiastica che il matrimonio era stato consumato. Si tratta però di risultanze soltanto parziali, mentre la possibilità di attingere più complete informazioni sia sullo svolgimento dei suddetti atti canonici, sia sul merito delle questioni in essi dibattute, attraverso un esame diretto degli atti, è sottolineata dal giudice *a quo* - oltre che dalla mancanza tra i due ordinamenti di qualsiasi tramite di comunicazione (al di fuori di quello stabilito, per la trasmissione dei provvedimenti ecclesiastici destinati ad avere efficacia in Italia, dal tribunale della Segnatura alla Corte d'appello) dal ricordato vincolo del segreto. Sarebbe pertanto che inammissibile, conclude l'ordinanza, far ricorso, per acquisire gli atti del procedimento canonico, a un giudice civile, ad una richiesta al tribunale della Segnatura.

Questione sostanzialmente analoga, nel corso del procedimento per l'esecutività della dispensa accordata dalla Congregazione per la disciplina dei sacramenti riguardo al matrimonio fra Biagiotti e Tuccio Adriana Maria, è stata sollevata, su istanza di parte, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 102 della Costituzione, nei confronti dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, nell'ordinamento giuridico italiano con l'art. 1 della legge n. 810 del 1929, con ordinanza in data 2 dicembre 1976 della Corte d'appello di Milano.

Nelle premesse di fatto, l'ordinanza indica i provvedimenti trasmessi dal tribunale della Segnatura, il corso delle fasi già svoltesi del procedimento di esecutività, e delle istanze in esso avanzate. Ai fini della manifesta infondatezza, la Corte d'appello di Milano, pur facendo specificamente richiamo alla giurisprudenza (nel 1976) delle due surricordate ordinanze della Corte d'appello di Palermo, riproduce, anche in questa occasione, con identico contenuto testuale, la motivazione degli altri provvedimenti di rimessione emanati a proposito della riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie sulla nullità.

7. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Palermo si é costituito innanzi a l'Amodeo, sostenendo, in via pregiudiziale, l'inammissibilit , e, nel merito, l'infondatezza delle incostituzionalit .

Secondo la difesa dell'Amodeo, infatti, le questioni sollevate sarebbero irrilevanti ai fini del d

a) perch  il giudice *a quo*, anzitutto, non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione (in relaz principi enunciati nella [sentenza n. 175 del 1973](#)) i rilievi mossi da questa Corte, nella [sentenza r](#) alle ordinanze di rinvio, circa i modi in cui le questioni sottoposte al suo giudizio riguardo a giurisdizione sulle controversie in materia di nullit , erano state allora formulate, e mancan riproporre, come sarebbe stato necessario, un contrasto dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929 (nell immette nel nostro ordinamento il quarto comma dell'art. 34 del Concordato in relazione alla "risei dei dicasteri ecclesiastici per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato) con supri costituzionali);

b) in secondo luogo perch  il giudice *a quo*, tralasciando di esaminare - come nell'ordina Corte, di restituzione degli atti, n. 2 del 1977, gli era stato richiesto - "il caso definito col rescritto p forme e le modalit  del relativo procedimento", non avrebbe tenuto conto che tale procedimento si modo ineccepibile sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale; che in tutte le fasi di di difesa della convenuta Gioia era stato pienamente rispettato, ed inoltre, in particolare, che contestazione della lite il "dubbio" era stato concordato sui due punti dell'esistenza dell'im impotenza relativa e della inconsumazione del matrimonio, senza che n  la convenuta n  il suo obiettassero, e che la Gioia aveva chiesto e ottenuto un supplemento di istruttoria per l'auc ginecologo, poi regolarmente escusso.

Nel merito, la difesa dell'Amodeo, dopo aver ricordato che attraverso il procedimento d previsto dall'art. 801 cod. proc. civ. (per l'attribuzione di efficacia ai provvedimenti stranieri giurisdizione)   ammissibile l'introduzione nell'ordinamento interno di provvedimenti che, giurisdizionali, sono a volte esercizio di attribuzioni sovrane pi  di quel che non accada per la no giudiziaria, osserva che la pretesa violazione del supremo principio costituzionale della garanzia cittadino, non pu  farsi dipendere esclusivamente dalla natura (giurisdizionale o ammin provvedimento, ma se mai andrebbe attribuita al procedimento che lo precede, in quanto sufficientemente garantito dall'arbitrio dell'autorit  decidente. Nel caso, per  - afferma la difesa c ci  deve senz'altro escludersi, posto che tutto il procedimento canonico per la concessione del rescrit   strettamente previsto e codificato in norme scritte (dalle modalit  di difesa delle parti all'au emette), e che il "potere di grazia", che nel rescritto si esercita, non   certo fondato, nell'accert "iusta causa dispensationis", su un'ampia discrezionalit . Anche il giudice italiano, del resto, seco (di cui mai sotto questo aspetto si   messa in dubbio la legittimit ) della legge n. 898 del 197 scioglimento del matrimonio, nel concedere lo scioglimento del vincolo (in tutti i casi, comprese inconsumazione), pur di fronte alla prova dell'assunto,   tenuto sempre ad accertare - questa volta poteri discrezionali - che sia cessata tra i coniugi la comunione spirituale e materiale. Inoltre, se   procedimento canonico per la concessione della dispensa non   prevista, per la parte contraria, una possibilit  di impugnazione,   anche vero che la norma generale del non passaggio in giudicato anche in questa materia, consente pur sempre la revisione del rescritto. In definitiva, perci , secc

dell'Amodeo, i motivi posti a base dell'ordinanza di rinvio non reggono alla critica, al punto concludere che nell'emanarla, di fatto, si sia andati al di là dei poteri che, anche nell'iniziativa di legittimità costituzionale, spettano all'autorità giudiziaria.

Sia nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Palermo sia in quello promosso dalla Corte di Milano è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato. Le conclusioni degli atti di intervento sono identiche a quelle svolte e precisate, riguardo alle questioni di giurisdizione matrimoniale dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità, nei giudizi promossi in Cassazione e dalle Corti d'appello di Milano e Roma.

8. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981, dopo che il giudice Antonino De Stefanis ha letto la relazione, gli avvocati Mauro Mellini (per Oliva Lidia, Medugno Liliana e Di Filippo Gigliola) e (per Di Filippo Gigliola) hanno ribadito i motivi dedotti a sostegno della fondatezza delle questioni relative ai giudizi; mentre gli avvocati Cesare Mirabelli (per Filippucci Lorenzo), Corrado Bernardi Nazareno, Filippucci Lorenzo, Rodi Renato e Mazza Ermanno), Leo Leli (per Papaleo Salvatore) e Gismondi e Filippo Satta (per Gospodinoff Aldomir) e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti hanno contestato l'inammissibilità delle questioni medesime, e in subordine per la loro infondatezza.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata, dalle ventuno ordinanze dei giudici a quibus, i cui termini e le cui ragioni sono esposti in narrativa, a pronunciarsi sulle seguenti questioni:

A) Se la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, operata dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 18 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 1 del Concordato, nonché dall'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'attuazione del Concordato, nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale), contrasti con il "principio dell'ordinamento costituzionale dello Stato" posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, dagli articoli 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, in considerazione dei peculiari ed essenziali caratteri del processo matrimoniale canonico, e delle facoltà delle parti, al regime delle testimonianze, allo svolgimento del procedimento, alla insussistenza di un giudizio di appello, al passaggio in giudicato delle sentenze pronunciate in materia, caratterizzano, secondo le norme vigenti, il processo matrimoniale canonico.

B) Se, ove ritenuta non fondata la questione, come dianzi esposta, inerente alla riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, le stesse norme sopra indicate - in quanto consentono al giudice dello Stato, una volta verificata la regolarità formale della documentazione trasmessagli dal tribunale della Segnatura, soltanto di accertare l'esistenza del provvedimento emesso nell'ordinamento canonico, rendendolo esecutivo agli effetti civili, precludendogli così di accertare: se nel procedimento canonico, in cui è stata resa la sentenza di nullità, è stato assicurato l'effettivo rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, se la sentenza sia o meno stata confermata dal tribunale della Segnatura abbia effettivamente esperito i controlli ad esso demandati, se, infine, la sentenza sia o meno stata pronunciata in conformità delle norme del diritto canonico.

contenute nella sentenza non siano contrarie all'ordine pubblico italiano - non contrastino coi supremi" desumibili dagli artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, con particolare diritto di agire e difendersi in giudizio, principi garantiti anche in tema di riconoscimento di sentenze e ordinamenti; e se, nell'ambito della medesima questione, le denunciate norme non contrastino coi supremi del sistema costituzionale, desumibili dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 101 e 102 della Costituzione, anche sotto un ulteriore profilo, e cioè in quanto - imponendo al giudice dello Stato di rendere sentenze ecclesiastiche fondate su cause di nullità non previste dalla legge dello Stato, senza rilevarne il conflitto con l'ordine pubblico italiano - introdurrebbero nell'ordinamento dello Stato un matrimonio contrastante con quello previsto dalla Costituzione, in violazione dei canoni relativi al matrimonio dei cittadini senza distinzione di religione, ed al concetto medesimo di matrimonio accolto dalla Costituzione.

C) Se la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della concessione della dispensa "non consummato" in ordine a matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, operata dalle norme sopra indicate, non contrasti con "il principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato", posto il diritto alla tutela giurisdizionale, e desumibile dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, quanto la dispensa medesima costituisce esercizio di un sovrano potere di grazia e si esplica con un provvedimento di natura amministrativa, discrezionale ed insindacabile, adottato in esito ad un procedimento istruttorio di tipo inquisitorio - espressamente definito dalle stesse disposizioni che lo regolano "in materia *sed administrativus*" - in cui le autorità competenti esercitano a loro volta ampi poteri discrezionali, le parti sono prive dei diritti, in senso proprio, di azione e di difesa, giacché la concessione e il rifiuto della dispensa sono oggetto di mere aspettative, e nella relativa procedura mancano alle parti la difesa, le prove, la possibilità di impugnazione e la pubblicità degli atti, ed è vietata l'assistenza di avvocati e procuratori.

D) Se, ove ritenuta non fondata la questione come dianzi esposta, le norme sopra indicate non contrastino con gli invocati supremi principi anche in ragione dei particolari limiti che, nello speciale procedimento disciplinato per il conferimento al provvedimento, con cui viene accordata la dispensa *super consummato*, della esecutività agli effetti civili, vengono posti ai poteri di cognizione del giudice dello Stato, è inibito qualsiasi controllo sullo svolgimento del procedimento canonico e qualsiasi sindacato volto a verificare che il provvedimento ecclesiastico non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte questioni identiche o connesse; pertanto i giudizi vengono riuniti per esser decisi con unica sentenza.

3. - Da alcune parti costituite in giudizio è stata preliminarmente eccepita, come riferito in sentenza, l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione innanzi enunciata sub A) obiettandosi che la questione è sollevata sulla base di un'astratta comparazione dei sistemi processuali di due diversi ordinamenti, quello dello Stato e della Chiesa, senza accertare se le norme canoniche, la cui presenza nell'attuale ordinamento matrimoniale canonico renderebbe, secondo i giudici a quibus, costituzionalmente illegittima la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, avessero trovato effettiva applicazione nelle vicende processuali relative alle sentenze di nullità matrimoniale, delle quali si chiede l'esecutività.

L'eccezione va disattesa. Come esattamente si afferma nell'ordinanza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, "la prospettata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale è ricollegabile alla lesione verificatasi nella singola fattispecie concreta, sibbene alla strutturazione generale del sistema istituzionale. sembra insuscettibile di garantire congruamente quella tutela": per cui "non inte-

se nel procedimento svoltosi dinanzi i tribunali ecclesiastici, che ha dato luogo alla presente abbiano o meno trovato puntuale applicazione tutte le norme canoniche dianzi ricordate". In realtà, vengono sottoposte alla pronuncia di questa Corte non sono né potrebbero essere - le norme e quelle (art. 1 della legge n. 810 del 1929 e art. 17 della legge n. 847 del 1929) che, dando attuazione alle norme concordatarie (commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34), precludono alla statuaria la cognizione delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli disciplinano il procedimento inteso a conferire esecutività nell'ordinamento dello Stato e ecclesiastiche di nullità di tali matrimoni. Palese è, pertanto, l'incidenza delle denunciate norme *quibus*, che non potrebbero più proseguire, e raggiungere lo scopo cui sono preordinati, qualora sollevata nel corso dei giudizi medesimi, fosse dichiarata fondata. Il prospettato dubbio costituzionale investe direttamente le norme in parola, assumendosi un loro contrasto con i principi scaturenti dalla Costituzione a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale in tutte le estrinsecazioni, per il fatto stesso che esse sostituiscono, *in subiecta* materia, alla giurisdizione statale sistema, secondo quanto la Costituzione vuole assicurato, deve ispirarsi ai criteri fondamentali della indipendenza e della precostituzione del giudice, nonché del potere di ciascuno di agire in esercitare in ogni stato e grado del procedimento il diritto inviolabile di difesa - la giurisdizione ecclesiastica cui singole caratteristiche cospirerebbero tutte a delineare un sistema non soltanto profondamente soprattutto non riconducibile ai menzionati criteri. Ed è solo a sostegno di quest'ultimo assunto canoniche indicate nelle ordinanze di remissione vengono appunto evocate dai giudici *a quibus*, rivelatori dell'addotta inconciliabilità del sistema processuale canonico, che esse stesse caratterizzare, con il sistema processuale statuaria, dominato dalla preminente garanzia del diritto giurisdizionale: onde non si pone il problema della loro concreta specifica incidenza nei giudizi da questione.

4. - Nel merito, la questione puntualizzata sub A) non è fondata. Va preliminarmente ricordato che la Corte ha già più volte affermato, a partire dalle sentenze [nn. 30, 31 e 32 del 1971](#), che le norme dedotte e immesse nell'ordinamento italiano dalla legge n. 810 del 1929, pur fruendo della "copertura costituzionale" fornita dall'art. 7 della Costituzione, non si sottraggono al sindacato di legittimità costituzionale, che, peraltro, resta limitato e circoscritto al solo accertamento della loro conformità o meno ai "principi dell'ordinamento costituzionale"; accertamento, cui la Corte procede mantenendosi sempre nella questione così come le è stata deferita e in riferimento a principi che siano desumibili e costituzionali indicati dal giudice *a quo*.

In siffatta prospettiva e nei cennati limiti, la Corte, appunto con la [sentenza n. 30 del 1971](#), ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto, sempre per il tramite dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, gli stessi commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, del cui esame è stata denunciata allora "con riferimento all'art. 102, comma secondo, della Costituzione, in quanto ci esclude ecclesiastici competenti a pronunziarsi sulla nullità dei matrimoni concordatari sarebbero giudici previsti dalla Costituzione stessa". La Corte ritenne, invece, che non fosse violato il principio della giurisdizione dello Stato, cui appare ispirato l'indicato precetto costituzionale, in quanto il "rapporto della giurisdizione ordinaria e organi della giurisdizione speciale deve ricercarsi nel quadro del diritto giuridico interno, al quale i tribunali ecclesiastici sono del tutto estranei".

Successivamente, la riserva alla cognizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici delle cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, operata dai ripetuti commi del sesto dell'art. 34 del Concordato, era nuovamente sottoposta all'esame di questa Corte, in riferimento al comma secondo, 3, comma primo, 11, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 101, commi primo e secondo, della Costituzione. Anche questa volta la questione veniva dichiarata non fondata dalla [sentenza n. 175 del 1973](#). Circa l'addotta incompatibilità della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici nella materia con il principio della sovranità dello Stato italiano, veniva affermato che "una cognizione assoluta della giurisdizione statale non risulta da espresse norme della Costituzione, né è derivante da alcun particolare riguardo alla materia civile, dai principi generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi sono stabilite da leggi ordinarie". Considerava poi la Corte che "riconosciuta la compatibilità dell'ordinamento costituzionale di una deroga alla giurisdizione che sia razionalmente e politicamente giustificata, la deroga introdotta dalle denunciate norme trovava appunto giustificazione "nel complesso riconoscimento effetti civili al matrimonio così come disciplinato dal diritto canonico, non irrilevante devolve ai tribunali ecclesiastici la cognizione delle cause di nullità del matrimonio". Nella pronuncia fondatazza così motivata restavano assorbiti, ad avviso della Corte, anche i diversi profili dedotti in *quo* con riferimento agli artt. 24, 25 e 102, comma secondo, della Costituzione. Soggiungeva inoltre la Corte, in relazione all'addotta violazione del principio del giudice naturale, di cui all'art. 25 della Costituzione, che dovendosi considerare "giudice naturale" quello "precostituito per legge", tale espressamente riservando il tribunale ecclesiastico proprio in quanto designato dalle norme impugnate.

Nella coeva [sentenza n. 176 del 1973](#) la Corte poi, nel dichiarare non fondata la questione costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, sollevata in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione, in relazione appunto al Concordato ed alla legge di esecuzione n. 810 del 1929, nonché agli artt. 5 e 17 della legge n. 8 del 1970, affermava che la riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici delle cause di nullità dei matrimoni trascritti agli effetti civili, ed il connesso riconoscimento di effetti civili alle sentenze dichiarative di nullità, "sono coerenti con l'impegno assunto di considerare l'atto del matrimonio, validamente sorto nell'ordinamento canonico, quale presupposto cui attribuire - dopo l'intervenuta trascrizione - gli effetti civili".

La legittimità costituzionale della riserva disposta dall'articolo 34 del Concordato alla cognizione ecclesiastica è stata, dunque, già riconosciuta da questa Corte - come vien ricordato nella [sentenza n. 1 del 1977](#) - in relazione a principi supremi che sono stati desunti da parametri costituzionali, parte coincidenti con gli stessi parametri invocati nella presente controversia. Ai parametri suddetti, *quibus* fanno invero riferimento per assumere che la riserva di cui si agisce, in relazione alle sue caratteristiche che diversificano il sistema processuale canonico da quello statale, una violazione della tutela giurisdizionale. Diritto, questo, che la Corte ha già annoverato "fra quelli inviolabili dell'ordinamento costituzionale" (art. 2) ([sent. n. 98 del 1965](#)).

), e che non esita ora ad ascrivere tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia, l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio. Non può dunque rifiutarsi l'ingresso alla proposta questione in esame per verificare se con tale principio supremo contrastino le denunciate norme concordatarie, pur assistite dalla riserva costituzionale. Come già messo in luce dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, le suddette

hanno sostituito, in subiecta materia, la giurisdizione ecclesiastica alla giurisdizione statale. Ma ne risulta vulnerato il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale, atteso che, nelle contr relative alla nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, un giudice e un giudizio sono p garantiti: e si tratta di organi e di procedimenti, la cui natura giurisdizionale é suffragata da una trad plurisecolare. Certo, non può negarsi che l'organizzazione e l'esercizio della funzione giurisdizional matrimoniali, nell'ordinamento della Chiesa appaiono, sotto taluni aspetti, ispirati a criteri non semp a quelli che caratterizzano l'organizzazione e l'esercizio della funzione giurisdizionale nell'ordiname Stato; anche se il divario si attenua alla luce dei principi proclamati dalle costituzioni e dai decreti d Vaticano II. Ma va, da un canto, ricordato che le difformità traggono per lo più la loro ragion d'esse finalit  spirituali cui   preordinato l'ordinamento della Chiesa, il quale, pur con i connotati esplicita riconosciuti dal primo comma dell'art. 7 della Costituzione, si modella nondimeno siccome un ordir sua stessa natura dissimile da quello dello Stato. D'altro canto, il diritto alla tutela giurisdizionale si dichiarato livello di principio supremo solo nel suo nucleo pi  ristretto ed essenziale, cui si   innanz ma tale qualifica non pu  certo estendersi ai vari istituti in cui esso concretamente si estrinseca e se mutevoli esigenze storicamente si atteggia, pur se taluni di questi istituti siano garantiti da precetti c Con i quali ultimi una volta riconosciuto indenne il principio supremo - non   consentito accertare s specificamente contrastino, in ragione della diversa disciplina dei corrispondenti istituti del process matrimoniale canonico, le denunciate norme concordatarie, atteso che a questo minor livello opera, volte affermato da questa Corte, la copertura costituzionale dalla quale esse sono assistite.

Pertanto la Corte, nel confermare la sua precedente giurisprudenza in materia, ritiene che : profilo esaminato in questa occasione la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause c matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, pur con le innegabili diversit  che nei vari istituti pr giurisdizione presenta rispetto alla giurisdizione statale, non   incompatibile con l'ordinamento c Detta riserva appare poi funzionalmente connessa alla disciplina del negozio matrimoniale ca medesimo art. 34 del Concordato riconosce, mediante la trascrizione del relativo atto, efficacia negozio cui si attribuiscono effetti civili, nasce nell'ordinamento canonico e da questo   rego requisiti di validit ,   logico corollario che le controversie sulla sua validit  siano riservate alla cog organi giurisdizionali dello stesso ordinamento, conseguendo poi le relative pronunce dichiarative c efficacia civile attraverso lo speciale procedimento di delibazione, anch'esso strutturato da Concordato. In ci  va ravvisata appunto quella giustificazione razionale e politica della deroga alla statale, cui questa Corte, come dianzi ricordato, si   riferita nella [sentenza n. 175 del 1973](#). La risa costituisce perci  uno dei cardini del vigente sistema concordatario matrimoniale, e di ci  era ben c Costituente allorch  nel secondo comma dell'art. 7 della Costituzione ha fatto esplicita menzi Lateranensi.

N  a diversa conclusione potrebbero indurre gli argomenti svolti nelle ordinanze di rimessi cui ogni rinuncia dello Stato alla propria giurisdizione postula necessariamente - ai fini dell'accer sua compatibilit  con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale - la puntuale verifica del g assicurato dal sistema giurisdizionale che viene a sostituirsi a quello statale. In proposito i giudi appellano alla verifica circa l'ampiezza della tutela giurisdizionale che gli ordinamenti delle Com assicurano contro gli atti dei loro organi eventualmente lesivi di diritti dei singoli soggetti. sulla c

leva la [sentenza n. 98 del 1965](#), con cui questa Corte ha dichiarato non fondata la questione costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 102 e 103 della Costituzione, con riguardo alla pretesa della Corte di giustizia delle Comunità come organo di giurisdizione, e al contenuto della tutela garantita dalla medesima. Ma come giustamente obietta la difesa di una parte costituita (Gospodinoff), non può instaurarsi sotto il dedotto profilo un parallelismo di situazioni tra Corti delle Comunità europee e tribunali ecclesiastici, in quanto l'elemento discriminatore che a tal proposito è decisivo, e che giustifica nel richiamato precedente la operata verifica del "grado di efficacia giurisdizionale comunitario, è appunto - in relazione alle caratteristiche del processo di integrazione diretta efficace nell'ordinamento dello Stato (in forza degli artt. 44 e 92 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, nonché degli artt. 159 e 164 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e 159 e 164 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, entrambi resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) delle pronunce della Corte di giustizia, senza che sia previsto alcun controllo giurisdizionale ad opera del giudice italiano. Le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio sono, invece, soggette ad un procedimento di deliberazione affidato alla Corte d'appello", nel quale "l'intervento del giudice italiano misura si realizza, sia pure con cognizione limitata"(sentenza di questa Corte n. 175 del 1973). *species a genus*, che tale procedimento rivela rispetto al normale giudizio di deliberazione delle sentenze di nullità del matrimonio, quale disciplinato dall'art. 797 cod. proc. civ., conferma che, ai fini della presente pronuncia, il contrasto della riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di nullità dei matrimoni canonici con gli effetti civili, con il supremo principio del diritto alla tutela giurisdizionale, sarebbe influente ed ininfluente. La proposta verifica dell'adeguatezza della tutela medesima, quale in concreto assicurata dalla giurisdizione ecclesiastica. Se poi i limiti posti ai poteri del giudice italiano chiamato a rendere esecutive le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, incidano, come ipotizza la sentenza di questa Corte n. 175 del 1973, sull'adeguatezza della tutela giurisdizionale, è dubbio che ricade nell'ambito della questione punta B), sulla quale la Corte passa a pronunciarsi, una volta dichiarata non fondata la questione sub A).

5. - La seconda questione di legittimità costituzionale, enunciata sub B), "dà per scontata - nell'ordinanza emessa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione - la conformità alla Costituzione della giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici e considera invece i limiti dei poteri dell'esecutività, quali risultano dalla consolidata interpretazione data dalla giurisprudenza alle norme costituzionali".

Nella interpretazione delle denunciate norme, accolta dai giudici *a quibus*, la pronuncia sarebbe contraddistinta da una sorta di "automaticità". Infatti la Corte d'appello potrebbe verificare la mera regolarità formale della documentazione proveniente dal tribunale della Segnatura, mentre precluso qualsiasi sindacato sul procedimento svolto innanzi al giudice ecclesiastico. In particolare, il giudice italiano non potrebbe accertare:

a) l'effettivo rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza di nullità;

b) la definitività di tale sentenza;

c) la reale effettuazione, da parte del tribunale della Segnatura, dei controlli, previsti dall'art. 34 del Concordato, sulla osservanza nel processo matrimoniale canonico delle norme sulla competenza del giudice, sulla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti;

d) se la sentenza di nullità contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, in co-
disposto dell'art. 797, n. 7, del codice di procedura civile.

La Corte preliminarmente rileva che, ancor prima della Costituzione, autorevole dottrina con-
seguita in giurisprudenza, della "automaticità" della pronuncia, interpretando le norme re-
procedimento per la esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimoni canonici trascr-
civili (quinto e sesto comma dell'art. 34 del Concordato e art. 17 della legge matrimoniale), nel
Corte di appello fosse tenuta ad accertare la conformità delle sentenze medesime ai principi dell'orc
Entrata in vigore la Costituzione, si sottolineò in dottrina l'esigenza che l'applicazione del
concordataria si adeguasse ai principi dell'ordinamento costituzionale, e che pertanto, in siffatta
procedimento ex art. 17 della legge matrimoniale dovesse garantire il contraddittorio e la con
sentenze ecclesiastiche ai principi dell'ordine pubblico. Né sono mancate negli ultimi anni sentenz
Corte di cassazione, ispirate ad una interpretazione delle denunciate norme diversa da quella che
base di partenza delle ordinanze di rimessione. Così, nel riflesso che il procedimento in parola
adattamento dell'ordinario giudizio di deliberazione delle sentenze straniere alla speciale materia
norme pattizie, è stato ritenuto che alla Corte d'appello sono devoluti, oltre che i controlli fori
riscontro degli adempimenti corrispondenti alle prime quattro condizioni previste dall'art. 797
procedura civile, nonché l'accertamento che la sentenza ecclesiastica non contrasti con l'ordine pub
nei limiti consentiti dalla copertura costituzionale delle norme concordatarie. Peraltro,
"giurisprudenza innovatrice", cui si rifanno alcune parti costituite in giudizio per concludere a fav
fondatezza della questione, non può allo stato dirsi decisamente prevalente su quella, manteni
nell'arco di più decenni, dalla quale muovono le ordinanze di rimessione, la Corte si attiene,
pronuncia sulle denunciate norme, alla interpretazione che di queste viene adottata dai giudici a
questi, in particolare, delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

In siffatti termini la questione é fondata. Le norme denunciate, interpretate come dianzi esp
profondamente e radicalmente sui poteri che in via generale sono attribuiti al giudice, in corre
prescritti accertamenti, allorché sia chiamato a dichiarare l'efficacia nell'ordinamento dello Sta
sentenze emesse in ordinamenti a questo estranei. Ed invero, nello speciale procedimento da esse d
mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri del giudice italiano, la preclusione di qualsiasi
esorbiti dall'accertamento della propria competenza e dalla semplice constatazione che la sentenza
anche accompagnata dal decreto del tribunale della Segnatura apostolica e sia stata pronunciata ne
matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, degradano la funzione del procedimento stesso ac
meramente formale. Così strutturato, nella sua concreta applicazione lo speciale procedimento c
elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di deliberazion
soddisfare, prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giur
esso estranei: l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale é scaturita la sentenza, siano stat
elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pub
onde impedire l'attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza m
siano ad esso contrarie.

Sia l'una che l'altra esigenza si ricollegano e muovono da principi, ai quali si ispirano
costituzionali invocati dai giudici a quibus. Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei r

strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è riferimento - trova la sua base soprattutto nell'art. 24 della Costituzione. La inderogabile tutela pubblico, e cioè delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, è imposta a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'art. 1, e ribadita nel comma dell'art. 7 della Costituzione. Entrambi questi principi vanno ascritti nel novero dei "principi dell'ordinamento costituzionale", e pertanto ad essi non possono opporre resistenza le denunciate assistite dalla menzionata copertura costituzionale, nella parte in cui si pongono in contrasto con i medesimi: nella parte, cioè, in cui non dispongono che il giudice italiano, nello speciale procedimento disciplinato, sia tenuto a quegli accertamenti, e sia all'uopo munito dei relativi poteri, volti ad rispetto delle fondamentali esigenze dianzi indicate.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, all'esecuzione data al sesto comma dell'art. 34 del Concordato, nonché del secondo comma della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui tali norme non prevedono che alla Corte d'appello, all'esecuzione la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Resta in conseguenza assorbito, per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle norme in parte qua, l'ulteriore profilo, dedotto nell'ambito della medesima questione, circa la incorrenza ai principi supremi desumibili dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 101, 102 della Costituzione, delle stesse norme, in quanto, precludendo al giudice dello Stato di accertare l'eventuale contrasto con l'ordine pubblico, gli impongono di rendere esecutive le sentenze ecclesiastiche fondate su cause di nullità non previste dalla Costituzione dello Stato, introducendo così nell'ordinamento dello Stato un tipo di matrimonio contrastante con quello previsto dalla Costituzione.

6. - La Corte passa quindi ad esaminare la questione concernente la riserva alla competenza ecclesiastici della concessione della dispensa *super rato et non consummato*, in ordine a matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, sollevata, come riferito in narrativa, dalle Corti d'appello di Palermo e di Catania (puntualizzata sub C). Dalle ordinanze di rimessione si assume che i commi quarto, quinto e sesto del Concordato (cui l'art. 1 della legge n. 810 del 1929 ha dato esecuzione) e l'art. 17 della legge n. 847 del 1929, che disporre la cennata riserva, violerebbero il diritto alla tutela giurisdizionale, desumibile dagli artt. 2, 3, 101, 102 della Costituzione, in quanto la dispensa medesima viene concessa discrezionalmente, a prescindere da un procedimento di natura amministrativa.

La difesa di una parte costituita in giudizio (Amodeo) ha eccepito la inammissibilità, per mancanza di rilevanza, della proposta questione, non avendo il giudice *a quo* (Corte di appello di Palermo) tenuto, nella specie, il procedimento canonico concluso con la dispensa, della quale si chiede la esecutività, a suo dire, in modo ineccepibile sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale, e che, in ogni caso, di esso era stato pienamente rispettato il diritto delle parti alla difesa. Ma nell'ordinanza di rinvio, in quanto a contrasto tra la struttura del procedimento canonico e i principi che nell'ordinamento statale presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e all'esercizio della difesa, a prescindere dalle peculiarità dello stesso

procedimento medesimo nella fattispecie in esame. L'eccezione va pertanto disattesa per le stesse
base alle quali la Corte ha respinto l'analoga eccezione mossa in punto di rilevanza della questione
A).

Nel merito la questione è fondata.

Rileva la Corte, che nell'ordinamento canonico, a norma del can. 1119 del Codex, "matrimonium consummatum... dissolvitur... per dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa concessam, ut rogante vel alterutra, etsi altera sit invita". Il provvedimento di dispensa incide sul rapporto e non quanto scioglie con effetto ex nunc un rapporto matrimoniale instaurato sulla base di un matrimoniale contratto. La richiesta della dispensa è direttamente rivolta al Sommo Pontefice: "per supplicem imploratur gratia ex benigna Summi Pontificis concessione obtinenda" (cfr. Instructio del 7 marzo 1973 della Congregazione per la disciplina dei sacramenti). Il relativo procedimento è di competenza dell'Congregazione, ma l'istruttoria di norma è demandata agli Episcopi diocesani, i quali provvedono processum e a trasmettere quindi il proprio voto pro rei veritate alla stessa Congregazione per la finale, che viene adottata con rescritto pontificio. La già citata Instructio avverte che "processus matrimonii rato et non consummato non est iudicialis sed administrativus, ac proinde differt a iudiciali pro causis nullitatis matrimonii".

Pertanto, pur dando atto che il procedimento per ottenere la dispensa super rato è disciplinato da apposite norme, che l'istruttoria viene dall'Ordinario diocesano affidata ad un teologo, e che l'intervento del Defensor vinculi e con la possibilità per ambo le parti di farsi assistere da consiglieri, il "voto" viene espresso sulla base delle risultanze istruttorie, non può certo, sulla scorta anche delle precisazioni fornite dalla richiamata normativa, riconoscersi carattere giurisdizionale, né al provvedimento concessivo che lo conclude.

Ora le denunciate norme - con il riservare ai "dicasteri ecclesiastici" la competenza a pronunciare provvedimenti amministrativi sulla risoluzione del rapporto matrimoniale validamente instaurato, mediante un provvedimento amministrativo che, attraverso il procedimento di esecutività disciplinato dalle norme medesime, produce efficacia anche nell'ordinamento dello Stato, facendo cessare gli effetti civili del matrimonio regolarmente trascritto ed incidendo così sulla condizione giuridica dei coniugi - configurano un'autorità di giurisdizione statale. Allo Stato, invero, appartiene - come ribadito da questa Corte con la sentenza n. 176 del 1973 - la disciplina del vincolo matrimoniale, derivi esso da matrimonio civile o da matrimonio religiosamente trascritto agli effetti civili; ed ai tribunali dello Stato la legge 1 dicembre 1970, n. 898, ha conferito il potere di giudicare con carattere di generalità, tanto nei casi di "scioglimento del matrimonio contratto a non religioso" (art. 1), quanto nei casi di "cessazione degli effetti civili" di matrimonio "celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto" (art. 2). E tra i casi per cui può chiedersi a questi tribunali "lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio" figura anche l'ipotesi che "il matrimonio non è stato regolarmente trascritto" (art. 3, n. 2, lett. f della citata legge).

Ben vero che - secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 176 del 1973 - la legge n. 898 del 1970, peraltro, come già detto, la questione verteva sulla legittimità costituzionale della legge n. 898 del 1970, in relazione alla sua conformità alla normativa concordataria con la quale quest'ultima veniva messa a raffronto - la introduzione di una riserva medesima, "di una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario la cui efficacia è riservata all'autorità ecclesiastica", tra le quali figura appunto la riserva per la dispensa dal matrimonio rato e non consummato.

non consumato. Ma tale riserva, concretando un'alternativa alla giurisdizione dei tribunali dello Stato, sottrarsi, benché disposta con norma concordataria, fornita quindi di copertura costituzionale, verifica se nel suo ambito sia ugualmente assicurato quel diritto alla tutela giurisdizionale, cui, come dianzi affermato, riconosce dignità di supremo principio dell'ordinamento costituzionale. E quesito non può non essere negativo, essendo incontestabile che la tutela giurisdizionale da considerata nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, non possa certo realizzarsi in un procedimento di svolgimento e la cui conclusione trovano dichiaratamente collocazione nell'ambito della giurisdizione amministrativa, e nel quale non vengono quindi garantiti alle parti un giudice e un giudizio in senso proprio, in differenza di quanto si è, invece, constatato, nelle pagine che precedono, per le controversie relative ai matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, per le quali la riserva, ugualmente disposta dal Concordato, opera in favore di organi e di procedimenti aventi natura giurisdizionale. Riserva, quindi, a sostegno della quale, per di più, militano le giustificazioni, dianzi ricordate, d'ordine razionale e di diritto, quali poggia il vigente sistema concordatario matrimoniale, e che non possono, invece, essere addotte per la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici, ai fini della successiva loro efficacia dei provvedimenti di dispensa super rato. Infatti la dispensa non concerne - come già si è detto - il matrimonio, bensì il rapporto matrimoniale, nel presupposto della validità dell'atto.

La constatata violazione del supremo principio del diritto alla tutela giurisdizionale, desunta dalle disposizioni costituzionali invocati dai giudici a quibus, che vuole siano in ogni caso assicurati, a chiunque e in ogni controversia, un giudice e un giudizio - tanto più allorché si tratti, come nella specie, di mutamento di stato realizzabile nel nostro ordinamento se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice (sentenza 1973) - comporta la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle denunciate norme, nella misura in cui le stesse prevedono che la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, ottenuta attraverso il procedimento amministrativo canonico, possa produrre effetti civili nell'ordinamento dello Stato.

Resta in conseguenza assorbita la questione puntualizzata sub D), in ordine alla legittimità costituzionale dei limiti posti ai poteri di cognizione del giudice dello Stato nello speciale procedimento di dispensa, e l'efficacia esecutiva agli effetti civili al provvedimento di dispensa super rato, procedimento che per effetto della pronuncia non ha più ragion d'essere.

-
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

-
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 303, 313, 329, 355, 385, 407, 434, 451, 452, 501 R.O. 1978; 10, 11, 12, 13, 625, 626, 1025 R.O. 1979; 419, 527 R.O. 1980,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 31 marzo 1977 dalla Corte Costituzionale (R.O. n. 434 del 1977), 3 maggio 1977, 6 maggio 1977 (due ordinanze) dalla Corte d'appello di Roma (R.O. nn. 501, 303 e 385 del 1977), 15 aprile 1977, 3 giugno 1977 (due ordinanze), 14 ottobre 1977, 30 giugno 1977 (due ordinanze), 13 ottobre 1978, 23 marzo 1979, 27 aprile 1979, 18 maggio 1979, 25 gennaio 1980, 1980 dalla Corte d'appello di Milano (R.O. nn. 329 e 452 del 1977, 79 e 68 del 1978, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 del 1979, 527 e 419 del 1980), dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione de

quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929, nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio);

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le norme prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;

3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, nel quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

-

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - ROEHRSSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUZZI - PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

-

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1982.

-

-